

Il garante della privacy fermo a Tacito

di ANDREA ICHINO

I dipendenti pubblici sono al servizio della collettività e sono pagati, con fatica, dalle tasse che gravano sui cittadini e sulle imprese. Tutti abbiamo bisogno dei dipendenti pubblici e per questo dovremmo essere contenti di pagare con le tasse il loro lavoro, purché utile e ben fatto. Ma solo la trasparenza totale sull'operato di questi «nostri» dipendenti, dai vertici dello Stato all'ultimo dipendente comunale, consente l'indispensabile controllo sul buon uso di quel che a loro diamo. Un controllo, quello esercitato direttamente dalla cittadinanza, molto più potente di quello consentito da qualsiasi controllore istituzionale; e ora reso ancora più efficace da Internet.

Proprio per questo l'articolo 19 del Codice della Privacy dice: «Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza». E l'articolo 4, lettera h), della legge n.15/2009 impone alle amministrazioni di «assicurare la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione, anche attraverso: 1) la disponibilità immediata mediante la rete Internet di tutti i dati sui quali si basano le valutazioni, affinché essi possano essere oggetto di autonoma analisi ed elaborazione; 2) il confronto periodico tra valutazioni operate dall'interno delle amministrazioni e valutazioni operate dall'esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato». Sebbene il contenuto di queste norme appaia insolitamente chiaro, il garante per la protezione dei dati personali, contraddicendo la Commissione per la Valutazione e la Trasparenza delle Amministrazioni (Civit), ha affermato nei giorni scorsi che il principio di tutela della privacy impedisce la conoscibilità dei voti che l'Anvur (Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) darà alle tre migliori pubblicazioni che ciascun professore universitario ha sottoposto per la Valutazione della Qualità della Ricerca-Vqr 2004-2010.

Dell'opportunità di assicurare questa forma di trasparenza per un'adeguata valutazione dell'efficienza del sistema universitario, abbiamo già parlato su queste pagine (*Corriere*, 14 giugno 2012). Il Garante pone invece una questione più grave: sostiene, cioè, che in questa materia il principio generale prevalente deve essere quello della non conoscibilità di qualsiasi dato attinente a una persona fisica, anche quando sia in gioco lo svolgimento di una funzione pubblica. Gli utenti possono saperne qualcosa solo se una norma legislativa esplicitamente lo prevede. Si obietterà che qui la norma legislativa, come si è appena visto, c'è eccome. Vediamo gli argomenti — per noi davvero stupefacenti — con i quali il Garante supera questa obiezione.

Poiché il Codice della Privacy prevede che le informazioni siano rese accessibili dall'«amministrazione di appartenenza» — sostiene il Garante — dovrebbe essere l'Università a farlo e non l'Anvur. Benissimo, direte voi: perché allora il Garante non autorizza senz'altro l'Università a farlo? Risposta: perché la legge non lo prevede specificamente. Ma non abbiamo appena visto che la legge n. 15/2009 lo prevede con disposizioni inequivocabili e di portata molto ampia? Niente da fare, risponde il Garante: queste disposizioni — ascoltate bene — non «paiono costituire idonea base normativa, non applicandosi al "personale in regime di diritto pubblico" che ricomprende, come noto, anche i professori e ricercatori universitari», ovvero il personale «non contrattualizzato». L'idea che si possa colmare questa lacuna con una facile estensione di quelle disposizioni in via analogica viene respinta

proprio sul presupposto che la conoscibilità dovrebbe considerarsi come eccezione. Il risultato è che la prestazione dei professori, essendo «un po' più pubblica», paradossalmente invece di essere un po' più conoscibile finisce coll'esserlo un po' meno!

Gli arcana imperii et dominationis, scriveva Tacito, sono lo strumento con cui da sempre i governi, soprattutto quelli peggiori, hanno difeso il proprio potere nascondendo ai cittadini le informazioni necessarie per poter giudicare e intervenire, spodestando i governanti malfattori, i loro ministri e le caste da loro dipendenti. Mentre nel resto del mondo democratico avanzato i Freedom of Information Acts sanciscono la trasparenza totale delle amministrazioni pubbliche, il nostro Garante sembra rimasto ai tempi di Tacito.

andrea.ichino@unibo.it

RIPRODUZIONE RISERVATA